

# ***“Prima regola del gioco” : pagare sì, ma solo il dovuto!***

dott. **Leonardo Nuti**

**S**e e quando vi trovaste (malauguratamente!) a dover pagare una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di una ordinanza del sindaco o di un regolamento comunale, è bene che sappiate alcune cose, la cui conoscenza vi potrebbe essere necessaria per evitare di pagare più di quanto la legge realmente vi imponga.

Perciò, proveremo ad analizzare le varie “regole del gioco”.

## **Prima ipotesi.**

L'ordinanza del Sindaco che dovrebbe prevedere l'ordinanza non è stata affatto emanata.

In tal caso, potrete effettuare il pagamento in forma ridotta, corrispondente cioè alla modica cifra di L. 8.000<sup>1</sup>.

## **Seconda ipotesi.**

L'ordinanza del Sindaco o il regolamento comunale non hanno indicato un minimo ed un massimo per le singole violazioni.

Stessa conseguenza di cui al punto sopra.

Se invece l'ordinanza del Sindaco o il regolamento comunale stabiliscono la somma da pagare per una specifica infrazione in una cifra compresa fra un minimo ed un massimo potrete pagare la somma più favorevole fra il doppio del minimo e il terzo del massimo previsti<sup>2</sup>.

Ciò introduce le due seguenti nuove ipotesi.

## **Terza ipotesi.**

Se, ad esempio, il minimo e il massimo fossero determinati rispettivamente in L. 1.000 e in L. 900.000, è chiaro che vi converrà pagare il doppio del minimo, determinabile nella modica cifra di L. 2.000, anziché il terzo del massimo, determinabile nella ben più alta cifra di L. 300.000.

## **Quarta ipotesi.**

Nell'ipotesi in cui, ad esempio, il minimo e il massimo fossero determinati rispettivamente in L. 200.000 e L. 450.000, sarà invece più conveniente decidere di pagare il terzo del massimo, determinabile in L. 150.000, anziché il doppio del minimo, determinabile nella maggior cifra di L. 400.000.

Ricordate che, in ognuna delle quattro ipotesi precedenti, anche se la somma da pagare venisse erroneamente determinata nel verbale in una somma superiore, potrete ugualmente versare la somma dovuta<sup>3</sup>.

Così, nella prime due ipotesi, se ad esempio il verbale riportasse la cifra di L. 50.000, voi sareste comunque tenuti a pagare solo L. 8.000, mentre nella terza e quarta ipotesi non potrebbero mai imporvi, ad esempio, di pagare L. 1.000.000, ma solo rispettivamente L. 2.000 o L. 150.000.

Sappiate, infine, che il diritto di effettuare il pagamento in forma ridotta è stato riconosciuto anche nel caso di reati contravvenzionali puniti con l'ammenda<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> La Corte costituzionale, nella sentenza 8 maggio 1995, n.252, ha infatti identificato il pagamento stabilito con la più favorevole somma tra il doppio del minimo, previsto in generale dagli artt. 10 legge 689/81 e 26 c.p. in L. 4.000, e il terzo del massimo, previsto in generale dalla legge 689/81 citata in L. 1.000.000.

<sup>2</sup> La Corte costituzionale, sentenza 8 maggio 1995, n.252.

<sup>3</sup> Corte di Cassazione, sez. I, 8 novembre 1997, n.7020.

<sup>4</sup> Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 24 maggio 1994, n. 5067.